

Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)

Modifica del 19 ottobre 2011

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 31 ottobre 1947¹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Art. 2 Periodo di tempo relativamente breve

Per attività lucrativa esercitata per un periodo di tempo relativamente breve ai sensi dell'articolo 1a capoverso 2 lettera c LAVS s'intende un'attività lucrativa esercitata durante al massimo tre mesi consecutivi per anno civile.

Art. 14 cpv. 3, frase introduttiva

³ Nella misura in cui i redditi in contanti e in natura dei membri della famiglia che lavorano con l'esercente agricolo non raggiungano gli importi qui appresso, i contributi sono calcolati in base al salario mensile globale seguente:

Art. 16 Contributi dei lavoratori i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare i contributi

Per la fissazione e la determinazione dei contributi si applicano per analogia gli articoli 22–27. È fatto salvo l'articolo 6 capoverso 2 LAVS.

Art. 18 cpv. 2

² Il tasso d'interesse di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettera f LAVS equivale al rendimento medio annuo dei prestiti in franchi svizzeri dei debitori svizzeri che non sono enti pubblici, conformemente alla statistica della Banca nazionale svizzera, arrotondato al mezzo punto percentuale superiore o inferiore. Il capitale proprio è arrotondato al multiplo di 1000 franchi immediatamente superiore.

¹ **RS 831.101**

Art. 27 cpv. 1

¹ Per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente a esse affiliate, le casse di compensazione domandano alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi. L'Ufficio federale emana direttive in merito alle indicazioni necessarie e alla procedura di notifica.

Art. 28 cpv. 1 e 4^{bis}

¹ Per le persone che non esercitano un'attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo di 387 franchi (art. 10 cpv. 2 LAVS), i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita. Le rendite giusta gli articoli 36 e 39 LAI² non rientrano nel reddito conseguito in forma di rendita. I contributi sono calcolati nel modo seguente:

Sostanza o reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20	Contributo annuo	Supplemento per ogni 50 000 franchi di sostanza o di reddito conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20
Franchi	Franchi	Franchi
meno di 300 000	387	–
300 000	420	84
1 750 000	2 856	126
8 300 000 e oltre	19 350	–

⁴_{bis} *Abrogato**Art. 50b cpv. 1*

¹ I redditi dei coniugi sono divisi a metà per ogni anno civile durante il quale entrambi i coniugi erano assicurati presso l'AVS.

Art. 52g Accrediti per compiti assistenziali
a. Condizione della facile raggiungibilità

La condizione della facile raggiungibilità è adempiuta in particolare se chi prodiga assistenza abita a non più di 30 chilometri di distanza dalla persona assistita o può raggiungerla entro un'ora.

Art. 111 Affiliazione alla Cassa

Sono affiliate alla Cassa di compensazione federale l'Amministrazione federale, i tribunali e le aziende federali. Vi possono essere affiliate anche altre istituzioni sottoposte alla vigilanza della Confederazione o aventi stretti rapporti con essa.

Art. 118 cpv. 2

² Gli assicurati considerati persone senza attività lucrativa al più presto a partire dall'anno civile durante il quale hanno compiuto il 58° anno di età restano affiliati alla cassa di compensazione precedentemente competente. La stessa cassa di compensazione è competente anche per la riscossione dei contributi dovuti dai coniugi senza attività lucrativa di tali assicurati.

Art. 140bis Registrazione del reddito da attività dipendente

¹ Se le condizioni di cui all'articolo 30^{ter} capoverso 3 lettera b LAVS sono adempiute, la cassa di compensazione, previa richiesta scritta della persona assicurata, registra il reddito da attività dipendente sotto l'anno in cui l'attività è stata esercitata. La richiesta può essere inoltrata fino all'insorgere del caso assicurativo.

² La cassa di compensazione si pronuncia mediante decisione.

Art. 157 Aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione

Il Dipartimento fissa, per tutte le casse di compensazione, su proposta della Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, le aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione dovuti dai datori di lavoro, dalle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, dai lavoratori i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare i contributi e dalle persone che non esercitano un'attività lucrativa.

II

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.

19 ottobre 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato
(cifra II)

Modifica del diritto vigente

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 26 maggio 1961³ concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 13b cpv. 2

² Gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa pagano un contributo sulla base della loro sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita. Il contributo è compreso tra 904 e 22 600 franchi annui. È calcolato come segue:

Sostanza o reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20	Contributo annuo (AVS+AI)	Supplemento per ogni 50 000 franchi ulteriori di sostanza o di reddito conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20
Franchi	Franchi	Franchi
meno di 550 000	904	–
550 000	980	98
1 750 000	3 332	147
8 300 000 e oltre	22 600	–

2. Ordinanza del 17 gennaio 1961⁴ sull'assicurazione per l'invalidità

Art. I^{bis} cpv. 2

² Le persone che non esercitano un'attività lucrativa versano un contributo da 65 a 3250 franchi annui. Gli articoli 28–30 OAVS si applicano per analogia.

³ RS 831.111

⁴ RS 831.201

3. Ordinanza del 24 novembre 2004⁵ sulle indennità di perdita di guadagno

Art. 36 cpv. 2

² Le persone che non esercitano un'attività lucrativa versano un contributo da 23 a 1150 franchi annui. Gli articoli 28–30 OAVS si applicano per analogia.

4. Ordinanza del 10 novembre 2004⁶ concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali

Allegato, n. 14–18

Abrogati

⁵ RS 834.11
⁶ RS 312.3

